



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**113
01/10/2021**

OGGETTO: **PACCHETTO DI MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 238 DEL 2.3.2021. RECEPIMENTO INDIRIZZI.**

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;
- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:
 - l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
 - l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
 - il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
 - il rafforzamento dei controlli;
 - campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
 - l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;
- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- è prevista, inoltre una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

Preso atto che la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie si sono resi necessari in quanto:

- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;

- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM 10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Venezia del 24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

Considerato che:

- in data 24/06/2021 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), volto tra l'altro a chiarire i quesiti posti da alcuni comuni nel merito della Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021;
- in data 29/07/2021 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono stati illustrati i contenuti della nota della Regione Veneto prot. 310609 del 09/07/2021 ai comuni;
- in data 24/09/2021 sempre presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un ulteriore Tavolo Tecnico Zonale, volto principalmente alla Presentazione della DGR 1089 del 09 agosto 2021 e alla Determinazione di un calendario delle domeniche ecologiche.

Dato atto che:

- il Comune di Portogruaro rientra nell'ambito di applicazione delle misure di cui all'Allegato A alla presente ordinanza, a costituirne parte integrante e sostanziale, temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello di allerta 1 – arancione e livello di allerta 2 rosso;
- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente ordinanza;
- il Comune di Portogruaro appartiene alla zona IT0514 "Bassa Pianura e Colli e la stazione di riferimento per la definizione dei sistemi di allerta è "S. Donà di Piave";
- che eventuali livelli di allarme verranno comunicati da A.R.P.A.V. alle Amministrazioni interessate e che sono comunque rilevabili dalla relativa pagina web:

https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021 e meglio chiarite nella DGRV n.1089/2021, aventi orizzonte temporale fino al 2023;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale dal 2021 al 2023, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nel sopra citato Allegato A parte integrante alla presente ordinanza;

Ritenuto altresì di potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Attesa la vigenza del Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi (ex OCDPC n. 630/2020) n. 1 dell'8 gennaio 2021 con il quale, viene disposto che *"il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto di cui alla DGR n. 1898/20 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da covid-19"*;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 concernente: *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192"*, che tra l'altro, abroga e riscrive alcuni articoli del D.P.R. n. 412/1993;
- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1089 del 9 agosto 2021.

Informa

la cittadinanza che questo Comune è compreso nella “Zona climatica E” e pertanto il periodo dell’anno in cui è consentito l’uso degli impianti di riscaldamento, ex art. 4 del D.P.R. 74/2013, ferme restando le deroghe già contemplate nel medesimo Decreto all’art. 4, commi 5 e 6, è compreso fra il 15 ottobre e il 15 aprile dell’anno seguente;

Ordina

anche in deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera e), del D.P.R. 74/2013 ed ai sensi dell’art. 5, comma 1 del medesimo Decreto, per le motivazioni in premessa esposte, di applicare dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Portogruaro e fino al 31 dicembre 2023, in ragione delle durate temporali dei diversi periodi di attuazione, dei relativi ambiti di applicazione (Trasporti, Impianti Termici, Combustibili e Spandimenti zootecnici) e dei diversi livelli di allerta, con le deroghe e le sospensioni ivi previste, le disposizioni contenute nell’Allegato A alla presente ordinanza a costituirne parte integrante e sostanziale.

Avvisa

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 3, 1 comma, del “*Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*”;

Dispone

- l’annullamento, a far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza della previgente Ordinanza sindacale n. 41 del 12.04.2021;
- che all’esecuzione alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza gli organi ispettivi della Città Metropolitana di Venezia, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell’USSL n. 4 “Veneto Orientale” nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente Ordinanza, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del D.P.R. 74/2013, venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:
 - Comando Polizia Locale di Portogruaro;
 - Città Metropolitana di Venezia – protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it;
 - Tavolo Tecnico Zonale - protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it;
 - Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera – ambiente@pec.regione.veneto.it;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia - dapve@pec.arpav.it;
 - Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale” di San Donà di Piave - protocollo.aulss4@pecveneto.it.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Portogruaro fino al 31 dicembre 2023 salvo motivate proroghe.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all’Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), entro 60 (sessanta) gg., o in via alternativa ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica del presente mediante affissione all'Albo Comunale.

IL SINDACO
FAVERO FLORIO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATO A
comuni con popolazione compresa tra 10000 e 30000 abitanti

"Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati del triennio 2021 – 2023"

1. Periodo di attuazione delle misure

In base a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate, generalmente, dal 1 ottobre al 30 aprile.

2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure.

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata "San Donà di Piave";

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologiche e modellistiche di condizioni atmosferiche critiche.

3. TRASPORTI

	Cosa	Durata temporale	Ambito di applicazione
3.1	Smart Working: Rendere strutturale lo smart working: applicazione fino al 50% per i lavoratori	Continua	Amministrazione comunale
3.3.	Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie 2021/2022: dal 19/12 al 6/1 2022/2023: dal 18/12 al 6/1 2023: dal 17/12 al 31/12 Dal lunedì al venerdì Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie 2021/2022: dal 19/12 al 6/1 2022/2023: dal 18/12 al 6/1 2023: dal 17/12 al 31/12 Dal lunedì alla domenica Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile Interruzioni natalizie 2021/2022: dal 19/12 al 26/12 2022/2023: dal 18/12 al 26/12 2023: dal 17/12 al 26/12 Dal lunedì alla domenica Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
3.4.	Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione	Dal 1 ottobre al 30 aprile	Intero territorio comunale
3.5.	Implementazione dei controlli circolazione stradale	In concomitanza con le limitazioni veicolari per il contenimento dell'inquinamento atmosferico	Intero territorio comunale

4. IMPIANTI TERMICI

	Cosa	Durata temporale	Ambito
4.1.	Limitazione dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto		
Nessuna allerta VERDE	<p>Limitazioni di temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle.</p> <p>Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	<p>Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica</p>	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	<p>Limitazioni temperatura: 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p>Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	<p>Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica</p>	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	<p>Limitazione temperatura 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p>Deroghe Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	<p>Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica</p>	Tutto il territorio comunale
4.2.	Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

5. COMBUSTIONI e SPANDIMENTI ZOOTECNICI

	Cosa	Durata temporale	Ambito
5.1.	Divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza		
Nessuna allerta VERDE	<p>Tipologia: abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali</p> <p>Divieto: di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006.</p> <p>Derghe: La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	<p>Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p>Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p>Derghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 2 ROSSO	<p>Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p>Divieto: di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p>Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p>Derghe: Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
5.2	<p>Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore</p> <p>Derga: Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati</p>	Continua	Tutto il territorio comunale
5.3.	Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

6. Derghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali,

classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare

servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

dd) Esclusivamente fino al 30 aprile 2021, in via generale, in ragione della vigenza della deroga disposta con Decreto del coordinatore dell'Unità di crisi ex OCDPC n. 630/2020, n. 1 dell'8 gennaio 2021;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.